



COMUNE DI GOSSOLENGO

Provincia di Piacenza

Piazza Roma n° 16 - C.A.P 29020

Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291 C.F. 00198670333

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI ADIBITI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI E/O ARTIGIANALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 06/03/2017

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le attività commerciali e artigianali di cui alle specifiche normative di riferimento nazionali e regionali quando queste vengono esercitate in chioschi e/o strutture amovibili su aree pubbliche o private, al di fuori di aree mercatali appositamente definite ed istituite.

Si definiscono chioschi le installazioni a servizio del pubblico realizzate mediante strutture e manufatti posati su suolo pubblico a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dall'Ente proprietario secondo le modalità stabilite dall'art. 2 del Regolamento comunale Cosap.

Le attività consentite in chioschi, sono:

- a) somministrazione di alimenti e bevande**
- b) vendita e consumo di frutta e verdura;**
- c) vendita di fiori;**
- d) vendita quotidiani e periodici;**

2. Con riferimento all'attività esercitata all'interno del chiosco, è necessario effettuare le segnalazioni certificate di Inizio Attività ed ottenere i titoli previsti dalle specifiche normative di riferimento.

Per quanto riguarda le attività del settore alimentare, il rispetto dei requisiti igienico sanitari è verificato tramite le procedure previste dalla normativa di cui ai Regolamenti CE n. 852/2004 ed 853/2004, e relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Comune;

Sono individuate due categorie di chioschi:

- a) a carattere commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di fiori, la vendita di quotidiani e/o periodici, vendita di frutta e verdura;
- b) di interesse collettivo, tutti quelli inerenti ad attività non economiche (box informazioni, biglietterie, cabine telefoniche o simili);

L'occupazione del suolo pubblico o privato, gravato da servitù di uso pubblico, mediante l'installazione di chioschi, è disciplinata dal presente regolamento ispirato ai principi generali di correttezza dell'azione amministrativa, che stabilisce in particolare:

- le procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni di posteggio ai fini dello svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento, in attuazione dei criteri regionali approvati con delibera G.R. n. 1009/2016 del 28 giugno 2016.

CAPO I CHIOSCHI

Art. 3 - INDIVIDUAZIONE AREE COLLOCAZIONE

1. La localizzazione di nuovi chioschi sarà predisposta dal Servizio urbanistico in collaborazione, per la parte di loro competenza, con l'ufficio commercio ed il Servizio associato di P.M;

Tale proposta di localizzazione sarà approvata con apposita delibera dalla Giunta Comunale la quale per ciascuna area individuata stabilirà le tipologie di attività ammissibili.

2. Per la distanza dalle strade e dai confini, si fa riferimento alle norme vigenti e al Codice della Strada;

3. L'individuazione delle aree e la tipologia deve essere fatta nel rispetto del presente regolamento e dell'utilità a valorizzare le specifiche funzioni della zona.

ART. 4 – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. La concessione di suolo pubblico finalizzata all'installazione del chiosco e alle aree di pertinenza del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile è rilasciata dal Responsabile del Servizio Tributi a' sensi del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al quale si rinvia per la normativa specifica;

Per area di pertinenza si intende l'area che viene occupata a servizio del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile con camminamenti, tende avvolgibili e ulteriori ed eventuali altre aree;

1.

CAPO II **TIPOLOGIA CHIOSCHI – DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 5 – REQUISITI STRUTTURALI CHIOSCHI

1. Il chiosco, in linea di massima, dovrà avere una superficie coperta non superiore a 12 mq, dovrà essere dotato di servizio igienico (escluso dalla superficie coperta del chiosco); l'altezza di massimo ingombro, compresa la copertura di qualsiasi natura, non dovrà superare i ml. 4.00;

2. I colori, i materiali utilizzati per la realizzazione dei chioschi e/o strutture precarie ed amovibili ed il rapporto di illuminazione e aerazione naturale dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dalla Commissione Edilizia.

3. E' demandato inoltre alla Commissione Edilizia di stabilire eventuali altri parametri relativi alla superficie coperta del chiosco, in più o in meno rispetto alla superficie indicata al co. 1, sulla base del genere di attività a cui il chiosco sarà adibito.

ART. 6 – REQUISITI IGIENICO SANITARI

Le caratteristiche igienico-sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa sanitaria.

ART. 7 – ASSEGNAZIONE DELLE AREE

1. I soggetti interessati all'ottenimento dell'assegnazione delle aree per la collocazione del chiosco e/o struttura precaria ed amovibile, dovranno partecipare al bando pubblico indetto dal Servizio comunale competente.

ART. 8 DURATA DELLE CONCESSIONI

Sulla base delle disposizioni regionali, la durata delle concessioni comunali di aree pubbliche per l'esercizio di "*attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendite di quotidiani e periodici*", è fissato nel limite massimo pari a 12 anni (delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 1009/2016 del 28 giugno 2016).

ART. 9 – INIZIO ATTIVITA'

1. L'esercizio dell'attività può iniziare solo dopo la compiuta realizzazione del chiosco e/o struttura, nonché dopo il rilascio di concessione di suolo pubblico ed il rilascio di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.

2. Il Comune può concedere a soggetti privati, mediante procedura concorsuale, ad evidenza pubblica:

- a) l'uso temporaneo a titolo oneroso di aree pubbliche da destinare a chioschi;
- b) la locazione dei chioschi di proprietà comunale;

Per tutto il territorio comunale ogni privato non potrà avere più di una concessione o locazione;

CAPO III **VENDITA FRUTTA E VERDURA**

ART. 10 – PRESCRIZIONI GENERALI

1. L'attività di vendita di frutta e verdura può essere esercitata:

- a) dagli imprenditori agricoli regolarmente iscritti alla Camera di Commercio che abbiano attivato la procedura prevista dal D. Lgs. 228/2001;
- b) da commercianti ai sensi del D. Lgs. 114/98;
- c) coltivatori diretti e assimilati.

2. L'attività di vendita frutta e verdura può essere esercitata nei chioschi e/o nei veicoli attrezzati ad autonegozio conformi alla normativa e alle disposizioni sanitarie.

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per autonegozio si intendono i furgoni con banco di vendita aperti su una fiancata e adibiti alla vendita, collocati su suolo pubblico, dove la vendita o la somministrazione avvengono solo verso l'esterno del locale, nel quale è escluso l'accesso del pubblico.

VENDITA FIORI

ART. 11 – PRESCRIZIONI GENERALI

1.L'attività di vendita dei fiori presso i cimiteri comunali è ammessa anche solo per periodi specifici dell'anno, per speciali ricorrenze, con strutture mercatali e/o altre strutture mobili senza ricorrere all'installazione di chioschi così come definiti all'art. 2.

CAPO IV

PROCEDURE DI SELEZIONE

ART. 12 - Criteri di selezione

Nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione delle aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di rivendite di giornali e riviste, fiori, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicheranno i seguenti criteri e relativi punteggi come da delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 1009/2016 che ha dato attuazione a quanto previsto dall'Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015:

a) **CRITERIO DELLA MAGGIORE PROFESSIONALITA' DELL'IMPRESA ACQUISITA NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU AREA PUBBLICA**, in cui sono comprese:

1.L'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni punti 40
- Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni punti 50
- Anzianità di iscrizione oltre i 10 anni punti 60

2.L'anzianità acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione;

- per le concessioni in scadenza dal 2017-2020, per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione punti 40

b) **CRITERIO PER LA CONCESSIONE AREE PUBBLICHE NEI CENTRI STORICI O IN AREE AVENTI VALORE STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO E AMBIENTALE O PRESSO EDIFICI AVENTI TALE VALORE:**

- Assunzione impegno da parte del partecipante alla selezione punti 7
a rendere compatibile il servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata

c) **CRITERIO RELATIVO AL POSSESSO DA PARTE DELL'IMPRESA PARTECIPANTE ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AREA PUBBLICA, DEL DURC O DEL CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:**

- In possesso del DURC o del certificato di regolarità contributiva punti 3

Per le assegnazione di nuove aree pubbliche, si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità

d) **CRITERIO CORRELATO ALLA QUALITA' DELL'OFFERTA**

- Offerta di prodotti di qualità, come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua punti 05

e) **CRITERIO CORRELATO ALLA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO FORNITO**

- Impegno da parte dell'operatore e fornire ulteriori servizi come la consegna a domicilio, l'offerta dei prodotti preconfezionati a seconda del target e dell'età della clientela, l'offerta informatizzata o on-line punti 03
- f) CRITERIO CORRELATO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI ANCHE RELATIVI A CARATTERISTICHE DI COMPATIBILITA' ARCHITETTONICA**
- Compatibilità architettonica delle strutture rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale punti 02

A parità di punteggio, si applica il criterio di cui al precedente punto 2 lett. A), numero 1 (anzianità di impresa riferita all'attività su area pubblica).

Art. 13 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

L'esame delle domande che perverranno nelle procedure di selezione per l'assegnazione delle aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande, di rivendite di quotidiani e/o riviste, fiori, frutta e verdura, sarà effettuato da apposita Commissione di valutazione i cui componenti saranno nominati con apposito atto della Giunta Comunale

Art. 14 - MODALITA' PER LE RICHIESTE – OBBLIGHI CONCESSIONARIO

Le nuove installazioni di chioschi su area pubblica sono ammesse solo qualora previste da appositi bandi pubblici per l'assegnazione delle relative aree.

L'aggiudicatario dell'area a motivo del bando espletato ai sensi del presente Regolamento deve inoltrare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, presso lo Sportello Unico delle Attività produttive (S.U.A.P.) un'istanza per l'installazione del chiosco, corredata della documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione. La domanda deve contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione sarà subordinata all'ottenimento della concessione di suolo pubblico e del titolo edilizio.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nel Permesso di costruire, e prima del suo rilascio, il soggetto titolare dovrà:

- provvedere al pagamento del canone di concessione occupazione suolo pubblico considerando tale canone equivalente all'assolvimento del canone di concessione amministrativa;

- provvedere al pagamento di una cauzione per un importo che va da un minimo di € 3.500,00 (per i chioschi di dimensione fino a 30 mq) ad un massimo di € 6.000,00 per chioschi di maggiori dimensioni oltre i 30 mq. per la copertura di eventuali immediati danni e/o ripristino del suolo pubblico, da effettuare a mezzo polizza fideiussoria a favore del Comune, che verrà restituita al rilascio dell'usabilità del chiosco;

Tale importo è determinato nella considerazione di un eventuale rimborso delle spese che si potrebbero sostenere per l'eventuale rimozione della struttura d'ufficio, nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco.

La polizza fideiussoria suddetta deve avere i seguenti requisiti: rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Gli importi delle garanzie per effettuare nuove assegnazioni saranno aggiornati ogni anno secondo gli indici ISTAT.

ART. 15 – DECADENZA, REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

2. La concessione è revocabile per omessa manutenzione o uso improprio della struttura, anche quando risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto approvato.

3. L'autorizzazione all'esercizio del commercio è altresì revocata:

- a) qualora il titolare non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà del Responsabile del servizio competente di concedere ulteriori 6 mesi di proroga per comprovati motivi oggettivi, non dipendenti dalla volontà del titolare;
 - b) quanto l'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività a cui è stato autorizzato;
 - c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
 - d) nel caso di mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico secondo le modalità previste dal Regolamento comunale Cosap;
 - e) nel caso di modifiche alle strutture effettuate senza le prescritte preventive autorizzazioni;
 - f) nel caso di rinuncia da parte del titolare;
 - g) nel caso in cui l'attività (non stagionale) non sia regolarmente esercitata, senza giustificato motivo per tre mesi consecutivi;
4. Il Responsabile del servizio competente, può revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, su indicazione della Giunta Comunale, senza oneri per il Comune. In questo caso, all'interessato, dovrà essere concesso un altro posteggio sul territorio comunale;
5. L'atto di revoca conterrà termini e modalità per il ripristino dell'area occupata.

ART. 16 – RECESSO UNILATERALE

Per "*giustificati motivi di pubblico interesse*" il Comune, potrà, in qualsiasi momento, revocare la concessione o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella convenzione con il solo onere di notificare al concessionario il recesso o la revoca ed i motivi giustificativi.

ART. 17 – CONSEGNA A FINE CONTRATTO

Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il suolo dovrà essere libero dal chiosco che sarà rimosso a cura e spese del concessionario entro 30 giorni. Se ciò non dovesse avvenire il Comune provvederà a tale operazione trattenendo la cauzione come previsto all'art. 14.

ART. 18 – DIRITTI DEL COMUNE

Il Comune ha facoltà in ogni momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione prescrivendo, se de caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

ART. 19 - INFRAZIONI E SANZIONI

I titolari di attività di commercio nei chioschi sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e delle altre disposizioni di legge vigenti. Per la violazione alle disposizioni contenute nel presente regolamento saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 114/98 e ss.mm.ii., dalla Legge 287/91 e s..mm.ii. e dalle altre normative di settore. Per tutte le altre violazioni non contemplate espressamente all'interno di tali norme, troverà applicazione la disciplina di carattere generale prescritta dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 (da € 25,00 ad € 500,00).

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative regionali e statali vigenti in materia.

ART. 20 – SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOOLICHE

E' vietata la vendita e la somministrazione di bevande superalcoliche superiori a 21° nelle strutture prefabbricate collocate presso parchi pubblici adibiti a campo giochi.

Per le bevande alcoliche, si rimanda alla normativa di legge in merito alla limitazione della vendita e somministrazione delle stesse su area pubblica.